



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 dicembre 2011  
(OR. en)**

**17504/11**

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0043 (NLE)**

**RECH 389  
ATO 141  
COMPET 555**

**ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)

---

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**concernente il programma specifico  
da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione  
del programma quadro della Comunità europea  
dell'energia atomica  
per le attività di ricerca e formazione  
nel settore nucleare (2012-2013)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione europea presentata previa consultazione del comitato scientifico e tecnico,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Parere del 15 novembre 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

<sup>2</sup> GU C 318 del 29.10.2011, pag. 127. Parere espresso previa consultazione non obbligatoria.

considerando quanto segue:

- (1) Per promuovere e garantire la crescita economica in Europa e il benessere dei suoi cittadini, sono fondamentali gli sforzi congiunti nazionali ed europei nel settore della ricerca e della formazione.
- (2) Conformemente alla decisione 2011/.../Euratom del Consiglio, del ..., relativa al programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)<sup>1\*</sup> ("il programma quadro"), il programma quadro deve essere attuato per mezzo di programmi specifici ove sono stabilite le modalità di esecuzione, la durata e le risorse considerate necessarie.
- (3) Il programma quadro si articola in due tipi di attività: azioni indirette relative alla ricerca in materia di energia da fusione e di fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione e azioni dirette che consistono nelle attività svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nel settore della gestione dei rifiuti nucleari, dell'impatto ambientale, della sicurezza e della protezione, in particolare relativamente agli eventi nucleari e tenendo conto degli insegnamenti tratti da precedenti esperienze. Le azioni indirette dovrebbero essere realizzate nell'ambito del presente programma specifico.
- (4) Al presente programma specifico dovrebbero applicarsi le regole concernenti la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e la diffusione dei risultati della ricerca nell'ambito del programma quadro.

---

<sup>1</sup> G U L ....

\* GU: inserire il numero, la data e i riferimenti della GU per la decisione di cui al doc. ST 17503/11.

- (5) A norma dell'articolo 101 del trattato, la Comunità ha concluso una serie di accordi internazionali nel settore della ricerca nucleare e sarebbe necessario uno sforzo concreto volto a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di ricerca, al fine di integrare maggiormente la Comunità nella comunità mondiale dei ricercatori. La cooperazione internazionale bilaterale si fonda su una solida base giuridica di accordi di cooperazione fra la Comunità e i paesi terzi. Il programma quadro è essenziale ai fini dell'attuazione di tali accordi. Il presente programma specifico dovrebbe pertanto essere aperto alla partecipazione dei paesi che hanno sottoscritto accordi in tal senso nonché, a livello di progetti e sulla base dell'interesse reciproco, alla partecipazione di organismi di paesi terzi e di organizzazioni internazionali nel campo della cooperazione scientifica.
- (6) Il programma specifico dovrebbe contribuire alla promozione dello sviluppo sostenibile e garantire il mantenimento di un'adeguata cultura della sicurezza.
- (7) La sana gestione finanziaria del presente programma specifico e la relativa attuazione dovrebbero essere garantite in modo efficace e agevole, garantendo nel contempo la certezza del diritto e l'accessibilità del presente programma a tutti i partecipanti, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup>, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- (8) È opportuno adottare misure appropriate, commisurate agli interessi finanziari dell'Unione, al fine di controllare sia l'efficacia del sostegno finanziario concesso, sia l'efficacia dell'utilizzo dello stesso onde prevenire irregolarità e frodi. È opportuno adottare inoltre misure atte ai fini del recupero di fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità<sup>1</sup>, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità<sup>2</sup>, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)<sup>3</sup>.
- (9) Ciascuna area tematica del presente programma specifico dovrebbe disporre di una propria linea di bilancio all'interno del bilancio generale dell'Unione.
- (10) Le attività di ricerca condotte nell'ambito del presente programma specifico dovrebbero rispettare i principi etici fondamentali, compresi quelli enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

---

<sup>1</sup> GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

<sup>3</sup> GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

### *Articolo 1*

Il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) ("il programma specifico"), è adottato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

### *Articolo 2*

Il programma specifico, che mira a sostenere le attività di ricerca e formazione nel settore dell'energia nucleare, interessa una serie di azioni di ricerca indirette condotte nelle seguenti aree tematiche:

- a) la ricerca in materia di energia da fusione (compreso il reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER));
- b) la ricerca in materia di fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione.

Gli obiettivi e le linee di indirizzo delle attività di cui al presente articolo sono precisati nell'allegato.

### *Articolo 3*

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 2011/.../Euratom\*, l'importo finanziario massimo per l'esecuzione del programma specifico ammonta a 2 327 054 000 EUR, di cui fino al 15% è destinato alle spese amministrative della Commissione. Tale importo è suddiviso come segue:

- |    |  |                    |
|----|--|--------------------|
| a) | ricerca sull'energia da fusione                | EUR 2 208 809 000; |
| b) | fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione | EUR 118 245 000.   |

### *Articolo 4*

Tutte le attività di ricerca svolte nell'ambito del programma specifico sono realizzate nel rispetto dei principi etici fondamentali.

---

\* GU: inserire il numero della decisione di cui al doc. ST 17503/11.

### *Articolo 5*

1. Il programma specifico è attuato per mezzo dei regimi di finanziamento istituiti nell'allegato II della decisione 2011/.../Euratom\*.
2. Si applica al presente programma specifico la normativa che disciplina la partecipazione delle imprese, dei centro di ricerca e delle università e la diffusione dei risultati della ricerca afferenti alle azioni indirette stabilite di cui al regolamento (Euratom) n. .../2011 del Consiglio, del ..., che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013)<sup>1\*\*</sup>.

### *Articolo 6*

1. La Commissione stabilisce un programma di lavoro annuale per l'attuazione del programma specifico, il quale precisa con maggiore dettaglio le priorità e gli obiettivi scientifici e tecnologici enunciati nell'allegato, i meccanismi di finanziamento per i temi che saranno oggetto degli inviti a presentare proposte, nonché il calendario di attuazione.
2. Il programma di lavoro tiene conto delle attività di ricerca pertinenti svolte dagli Stati membri, dagli Stati associati e dalle organizzazioni europee e internazionali. Esso è opportunamente aggiornato.

---

\* GU: inserire il numero della decisione di cui al doc. ST 17503/11.

<sup>1</sup> G U L ....

\*\* GU: inserire numero, data e riferimenti della GU per il regolamento di cui al doc. 17506/11.

3. Il programma di lavoro definisce i criteri per la valutazione delle proposte di azioni indirette da sostenere tramite i meccanismi di finanziamento e per la selezione dei progetti. I criteri sono quelli dell'eccellenza, dell'impatto e dell'attuazione. In data successiva potranno essere specificate o integrate nel programma di lavoro ulteriori prescrizioni, ponderazioni e soglie.
4. Il programma di lavoro può individuare:
  - a) le organizzazioni che ricevono contributi finanziari sotto forma di diritti di iscrizione;
  - b) le azioni di sostegno alle attività condotte da persone giuridiche specifiche.

#### *Articolo 7*

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione del programma specifico.
2. Ai fini dell'esecuzione del programma specifico la Commissione è assistita da un comitato consultivo. I membri di tale comitato possono variare in funzione dei diversi argomenti iscritti nel suo ordine del giorno. Per quanto attiene agli aspetti afferenti alla fissione, la composizione di detto comitato e le relative modalità e procedure operative applicabili sono quelle stabilite dalla decisione 84/338/Euratom, CECA, CEE, del Consiglio, del 29 giugno 1984, relativa alle strutture e alle procedure di gestione e di coordinamento delle attività di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione comunitarie<sup>1</sup>. Per le questioni relative alla fusione le disposizioni applicabili sono quelle stabilite nella decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma sulla fusione<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 177 del 4.7.1984, pag. 25.

<sup>2</sup> Non pubblicata.

3. La Commissione informa periodicamente il comitato sui progressi generali dell'attuazione del programma specifico e fornisce informazioni tempestive su tutte le azioni proposte o finanziate nell'ambito del presente programma specifico.

*Articolo 8*

La Commissione predispone il monitoraggio, la valutazione e la revisione indipendenti di cui all'articolo 6 della decisione 2011/.../Euratom<sup>\*</sup>, delle attività svolte nei settori contemplati dal programma specifico.

*Articolo 9*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

---

\* GU: inserire il numero della decisione di cui al doc. 17503/11.

## ALLEGATO

### OBIETTIVI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI, LINEE DI INDIRIZZO DEI TEMI E DELLE ATTIVITÀ

I. Aree tematiche della ricerca

I.A Ricerca in materia di energia da fusione

Obiettivo generale

Sviluppare la base di conoscenze per ITER e realizzarlo come fase fondamentale della creazione di reattori prototipo per centrali elettriche che siano sicure, sostenibili, rispettose dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo economico.

Attività

1. Realizzazione di ITER

Nell'ambito dell'organizzazione ITER, la Comunità ha una particolare responsabilità nella sua veste di ospite del progetto e svolge un ruolo guida, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione dell'organizzazione internazionale ITER, la gestione e la dotazione di personale, nonché il sostegno tecnico e amministrativo generale.

La partecipazione della Comunità a ITER in veste di parte comprenderà ulteriori contributi alla costruzione di attrezzature e impianti necessari sul sito ITER nonché il finanziamento del progetto durante la costruzione.

Le attività di ricerca e sviluppo relative alla costruzione di ITER saranno condotte nelle Associazioni per la fusione e nelle imprese europee. Comprenderanno lo sviluppo e la sperimentazione dei componenti e dei sistemi.

## 2. Attività di ricerca e sviluppo in preparazione del funzionamento di ITER

Un programma mirato nei settori della fisica e della tecnologia mira a consolidare le scelte del progetto ITER e a preparare una rapida messa in servizio del reattore. Esso sarà eseguito mediante attività coordinate sperimentali, teoriche e di modellizzazione con il ricorso alle strutture JET e ad altri pertinenti dispositivi sperimentali e computazionali. Permetterà così all'Europa di esercitare la necessaria influenza sul progetto ITER e svolgere un forte ruolo europeo nel suo esercizio e comprenderà:

- una valutazione delle principali tecnologie specifiche per l'esercizio di ITER mediante l'applicazione dei miglioramenti del JET ("prima parete", sistemi di riscaldamento, diagnostica),
- un'esplorazione degli scenari operativi di ITER mediante esperienze mirate sul JET e altre strutture e attività di modellizzazione coordinate.

### 3. Attività tecnologiche limitate di preparazione a DEMO

Le associazioni per la fusione e l'industria proseguiranno lo sviluppo delle tecnologie e dei materiali essenziali necessari per l'approvazione, la costruzione e l'esercizio della centrale DEMO, affinché siano testati in ITER e l'industria europea possa costruire DEMO e sviluppare future centrali a fusione. Saranno realizzate le seguenti attività:

- un lavoro supplementare dell'équipe specializzata sulle EVEDA (Engineering Validation and Engineering Design Activities) per preparare la costruzione dell'impianto IFMIF (International Fusion Materials Irradiation Facility) che servirà a testare i materiali di una centrale a fusione;
- sviluppo, test di irraggiamento e modellizzazione di materie a bassa attivazione e resistenti alle radiazioni; sviluppo delle tecnologie fondamentali ai fini dell'esercizio di una centrale a fusione, compresi i mantelli; attività di progettazione di DEMO, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza e all'ambiente.

#### 4. Attività di ricerca e sviluppo a più lungo termine

Oltre alle attività specifiche a ITER e DEMO, il programma specifico permetterà di acquisire competenze e allargare la base di conoscenze in settori che rivestono un'importanza strategica per le future centrali a fusione. Tali attività di ricerca miglioreranno la fattibilità tecnica e la redditività economica della fusione nucleare. Le azioni specifiche nell'ambito del programma quadro comprenderanno le seguenti attività limitate:

- l'approfondimento di concetti perfezionati per sistemi di confinamento magnetico, compresi gli stellarator; i lavori verteranno sulla preparazione della messa in funzione dello stellarator W7-X, sull'utilizzo dei dispositivi esistenti per l'espansione delle banche dati sperimentali e sulla valutazione delle future prospettive per tali configurazioni;
- studi teorici e prosecuzione delle attività di modellizzazione volti alla comprensione generale del comportamento del plasma di fusione per reattori;
- studi degli aspetti socio-scientifici della produzione di energia da fusione e delle azioni intese a sensibilizzare il pubblico e a promuovere la comprensione della fusione.

5. Risorse umane, istruzione e formazione: educare la "generazione ITER"

Saranno assicurati la disponibilità delle risorse umane adeguate e un elevato livello di cooperazione nell'ambito dell'area tematica relativa alla fusione, sia per soddisfare le necessità immediate e a medio termine di ITER, sia per l'ulteriore sviluppo della fusione, mediante:

- un sostegno alla mobilità dei ricercatori tra le organizzazioni che partecipano al programma specifico, per promuovere una maggiore collaborazione e una maggiore integrazione delle attività di ricerca nonché la cooperazione europea;
- una formazione specializzata per ingegneri e ricercatori a livello post-laurea e post-dottorato, che contempli anche l'utilizzo degli impianti del programma quali piattaforme di formazione nonché workshop e seminari dedicati, per favorire la cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore.

6. Infrastrutture

La realizzazione di ITER in Europa, nell'ambito internazionale dell'Organizzazione ITER, costituirà un elemento delle nuove infrastrutture di ricerca a forte dimensione internazionale.

## 7. Trasferimento di tecnologia, coinvolgimento dell'industria e innovazione

ITER richiederà una nuova struttura organizzativa, più agile, attraverso la quale il processo di innovazione e i progressi della tecnologia generata da ITER possano essere trasferiti rapidamente all'industria, consentendo all'industria europea di diventare più competitiva.

Questi obiettivi saranno conseguiti mediante:

- la promozione dell'innovazione e dello scambio di conoscenze con le università, gli istituti di ricerca e l'industria del settore, inclusa un'opportuna interazione con l'organizzazione ITER e l'Impresa comune europea per lo sviluppo dell'energia da fusione (dando pari opportunità di partecipazione ai partner dell'industria conformemente alle pertinenti norme dell'Unione in materia di appalti pubblici);
- l'incentivazione alla generazione di brevetti;
- la promozione del Fusion Industry Innovation Forum, che sviluppa uno scadenziario per la tecnologia della fusione e iniziative per lo sviluppo delle risorse umane, con un'attenzione particolare all'innovazione e al potenziale per la fornitura di nuovi prodotti e servizi.

## I.B Fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione

### Obiettivo generale

Stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici ai fini di una gestione più sicura dei rifiuti radioattivi a vita lunga, potenziando in particolare la sicurezza, contribuendo nel contempo all'efficacia e al rapporto costi/benefici in termini di risorse dell'energia nucleare e garantendo un sistema solido e socialmente accettabile di protezione della popolazione e dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti.

## Attività

Azioni indirette nei settori della fissione, della sicurezza e della radioprotezione saranno intraprese nei cinque principali settori di attività precisati nei paragrafi seguenti. Tenendo conto della maggiore attenzione alla sicurezza nucleare che contribuisce al riorientamento della ricerca nucleare, i settori della sicurezza degli impianti, della radioprotezione (comprese le applicazioni mediche) e della valutazione dei rischi riceveranno la massima attenzione possibile. Esse costituiscono un legame importante nell'ambito del Settimo programma quadro dell'Unione, adottato mediante decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)<sup>1</sup>, in particolare nelle aree che riguardano l'energia, le norme europee, l'istruzione e la formazione, la protezione dell'ambiente, la sanità, la scienza dei materiali, la gestione, le infrastrutture comuni, la sicurezza e la cultura della sicurezza. Sarà incoraggiata la cooperazione internazionale in molte attività di ricerca, con particolare attenzione per la sicurezza degli impianti nucleari, e ciò in collaborazione con i pertinenti fora tecnici e di soggetti interessati descritti nella motivazione relativa alle attività nel settore della fissione nucleare, della sicurezza e della radioprotezione di cui all'allegato I, punto I.B, della decisione 2011/.../Euratom\*.

---

<sup>1</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

\* GU: inserire il numero della decisione di cui al doc. 17503/11.

## 1. Gestione di rifiuti radioattivi finali

Studi di ingegneria e dimostrazione dei progetti di deposito geologico al fine di preparare l'attuazione garantendo nel contempo la sicurezza operativa. Studi che contribuiscono a una migliore comprensione dei rifiuti e del loro comportamento con il passare del tempo, sviluppo di metodi affidabili per valutare la prestazione e la sicurezza, analisi della governance e delle questioni collegate all'accettazione da parte della società ed altre attività a sostegno dell'elaborazione di un'impostazione comune europea sugli aspetti principali della gestione dei rifiuti dallo scarico allo smaltimento.

## 2. Filiere di reattori

Nel rispetto dell'obiettivo generale, ricerca per sostenere l'esercizio sicuro di tutte le filiere di reattori (compresi gli impianti del ciclo del combustibile) in funzione in Europa o, nella misura necessaria per mantenere in Europa vaste competenze nel campo della sicurezza nucleare, dei tipi di reattori che possono essere usati in futuro, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti della sicurezza. Ciò comprende la valutazione e gestione della durata di vita delle centrali, la cultura della sicurezza (riduzione al minimo del rischio di errore umano e organizzativo), i metodi avanzati delle metodologie di valutazione della sicurezza, gli strumenti digitali di simulazione, i sistemi di strumentazione e comando, la prevenzione e attenuazione degli incidenti gravi e le attività connesse volte a ottimizzare la gestione delle conoscenze e a mantenere le competenze acquisite.

Sono comprese le attività nel settore della ricerca di base e su temi trasversali importanti (quale la scienza dei materiali)<sup>1</sup> e, pur concentrato esclusivamente sugli aspetti della sicurezza, lo studio dei reattori futuri e tutti gli aspetti del ciclo del combustibile, quali suddivisione e trasmutazione.

---

<sup>1</sup> Resta inteso che il CER è responsabile del finanziamento della ricerca di frontiera in tutti i settori della scienza e della tecnologia.

### 3. Radioprotezione

In questo settore le attività saranno concentrate su quanto segue:

- quantificare meglio i rischi sanitari connessi alle esposizioni prolungate a basse dosi, comprese la variabilità tra individui, con studi epidemiologici e una migliore comprensione dei meccanismi di ricerca in biologia cellulare e molecolare;
- rafforzare la sicurezza e l'efficacia delle applicazioni mediche delle radiazioni realizzando nuovi progressi tecnici e garantendo un equilibrio tra i vantaggi e i rischi di queste applicazioni;
- aumentare la coerenza e l'integrazione della gestione delle situazioni di emergenza e del dopo-incidenti in Europa mediante l'elaborazione di strumenti e strategie comuni e la dimostrazione della loro efficacia in ambienti operativi;
- in altri settori, integrare più efficacemente le attività nazionali di ricerca ritenute necessarie.

#### 4. Infrastrutture

Laddove vi sia un evidente valore aggiunto europeo, in particolare per raggiungere una massa critica, fornire sostegno alla progettazione, al rinnovamento, alla costruzione e/o alla gestione delle principali infrastrutture di ricerca necessarie in uno dei citati settori tematici e agevolare l'accesso opportuno dei ricercatori, singoli o in gruppo, alle infrastrutture esistenti e future.

#### 5. Risorse umane e formazione<sup>1</sup>

Coordinamento dei programmi nazionali e risposta ai bisogni di formazione generale in materia di scienza e tecnologia nucleari per mezzo di una serie di strumenti, compresi quelli con risultati a più breve termine e a carattere competitivo, nell'ambito del sostegno generale alle risorse umane in tutti i settori tematici. Questa attività comprende anche il sostegno ai corsi di formazione e alle reti di formazione e misure intese a rendere il settore più attraente per i giovani ricercatori e gli ingegneri e migliorare il coordinamento fra gli istituti di insegnamento dell'UE per garantire l'equivalenza dei diplomi in tutti gli Stati membri.

---

<sup>1</sup> Resta inteso che la responsabilità della mobilità dei ricercatori fra tutte le aree della scienza e della tecnologia spetta al programma "Persone" nell'ambito del programma quadro dell'Unione.

## II. Aspetti etici

Nel corso dell'attuazione del presente programma specifico e delle relative attività di ricerca, devono essere rispettati i principi etici fondamentali, quali, fra l'altro, i principi enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ossia la tutela della dignità umana e il diritto alla vita, la protezione dei dati di carattere personale e il rispetto della vita privata, la tutela degli animali e dell'ambiente, conformemente al diritto comunitario e ai testi aggiornati delle convenzioni internazionali, delle direttive e dei codici di condotta pertinenti, quali ad esempio la dichiarazione di Helsinki, la convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e i relativi protocolli addizionali, la convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, la dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti dell'uomo adottata dall'Unesco, la convenzione dell'ONU sulle armi biologiche e batteriologiche, il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e le risoluzioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Saranno tenuti in considerazione anche i pareri del gruppo di consiglieri europeo per l'etica della biotecnologia (1991-1997) e del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie (dal 1998).

Conformemente al principio di sussidiarietà e nel rispetto della diversità degli approcci esistenti in Europa, i partecipanti ai progetti di ricerca devono applicare la normativa, la regolamentazione e le norme etiche dei paesi nei quali si svolgono i lavori. In ogni caso si applicano le disposizioni nazionali, e nessuna ricerca vietata in uno Stato membro o un altro paese beneficerà di un aiuto finanziario della Comunità per essere svolta in detto Stato membro o detto paese.

Se del caso, i responsabili di progetti di ricerca devono sollecitare l'approvazione del comitato di etica nazionale o locale competente, prima del lancio delle attività di RST. Un riesame etico sarà inoltre sistematicamente praticato dalla Commissione nel caso di proposte che trattano questioni sensibili sotto l'aspetto etico o proposte nelle quali le questioni etiche non sono state sufficientemente prese in considerazione. In casi specifici, un esame etico può aver luogo durante la realizzazione di un progetto.

L'articolo 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che l'Unione e gli Stati membri devono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, compresa la ricerca. La direttiva 86/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici<sup>1</sup>, stabilisce che tutti gli esperimenti devono essere eseguiti in modo da evitare angoscia e sofferenze o dolore inutili agli animali da esperimento; usare il minor numero possibile di animali; utilizzare animali con il più basso sviluppo neurologico, causando il meno possibile dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli. La modifica del patrimonio genetico e la clonazione degli animali possono essere previste soltanto se gli obiettivi perseguiti sono giustificati sul piano etico e le condizioni garantiscono il benessere degli animali e il rispetto dei principi della biodiversità. Nel corso dell'attuazione del presente programma specifico, i progressi scientifici e le disposizioni nazionali e internazionali saranno oggetto di un controllo periodico da parte della Commissione, per tenere conto di eventuali sviluppi.

---

<sup>1</sup> GU L 358 del 18.12.1986, pag. 1.